



COMUNE DI MONTAIONE
Provincia di Firenze

Ufficio Sviluppo Economico

“ALLEGATO B”

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI DI RESTYLING

DISCIPLINARE



VETRINE¹

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Le vetrine che si contraddistinguono per la presenza di particolari caratteri riconducibili a quelli della tradizione edificatoria locale, segnalate all'interno dello specifico abaco fotografico illustrativo, devono essere conservate. In presenza di uno stato di degrado avanzato della struttura, tale da non garantire la riuscita dell'intervento di recupero, sono ammesse sostituzioni (parziali o totali) con nuovi elementi purché risultino congrui con la grammatica della facciata così da non alterarne l'equilibrio e il linguaggio architettonico.

Per quanto concerne l'introduzione di vetrine **ex-novo** (mantenendo inalterata la dimensione dell'apertura esistente) sono ammesse sia vetrine "totali", ovvero comprendenti l'intera superficie, sia "parziali" nei casi in cui l'attività necessiti di un accesso laterale alla vetrina stessa. La struttura della vetrina deve risultare in armonia con l'effigie del fabbricato (e dell'intero comparto urbano in cui si inserisce) evitando, per questo, ripartizioni incongrue, forti asimmetrie ed elementi "eccessivamente artistici" (salvo casi specifici da concordare con l'ufficio tecnico comunale). Per il sostegno delle vetrine di chiusura è consentito l'uso del legno (naturale o colorato) o del ferro colorato con tonalità in armonia con il fronte; è, categoricamente, bandito l'uso di materiali plastici (ad es., pvc) e dell'alluminio anodizzato di colore oro o argento o rivestito in plastica così come non è consentito l'utilizzo di infissi zincati lasciati a vista e in acciaio con finitura inox (o comunque che presentino cromature). È consentito dotare la vetrina di vetro antisfondamento allo scopo di incrementare la sicurezza dell'attività; è vietato l'uso di vetri colorati e/o a specchio così come è vietata la suddivisione del pannello realizzata "all'inglese".

Le vetrine delle attività commerciali devono, inoltre, essere posizionate in modo da risultare arretrate fino al filo della parete interna, così da consentire la lettura dello spessore del muro e l'eventuale apertura del portone sull'imbotte o, se presenti, all'interno delle mazzette del vano. Devono essere lasciati integralmente a vista tutti gli elementi architettonici del vano e/o gli elementi di particolare pregio esistenti e quelli connotati ed appartenenti all'esterno dell'edificio.

Il posizionamento degli apparecchi per l'illuminazione notturna del negozio deve essere tale da non implicare fenomeni di abbagliamento o di disturbo della percezione visiva, per tale ragione sono vietate le luci a neon colorate.

È buona norma riuscire ad uniformare le vetrine di una stessa attività commerciale per forma, materiale e cromie alle aperture del piano terra dell'Unità Edilizia in cui sono collocate per questo, se un esercizio si estende su due o più Unità Edilizie le relative vetrine dovrebbero conformarsi in riferimento ai dettami delle aperture delle singole Unità.

Specifiche inerenti i materiali impiegabili

¹ Le seguenti prescrizioni devono essere adattate a tutti i tipi di serramento che pur non essendo realmente riconoscibili come vetrine possono essere comunque assimilabili alle medesime come ad esempio le vetrinette applicate esternamente alla facciata, le partiture vetrate a tutta altezza ecc.



Legno: l'essenza scelta dovrà presentare finitura con vernice stesa "a corpo", di tipo opaco o, in casi specifici (da concordare con l'ufficio tecnico comunale), semi-lucida; è, in ogni caso, vietato l'impiego di finitura con vernice sintetica lucida. In alternativa alla finitura precedente e solo per essenze di tonalità scura, è ammessa la finitura con vernice trasparente, tale da lasciare a vista le venature del legno, non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di essenze chiare (come ad esempio l'abete) trattate superficialmente con vernice trasparente. In assenza di specifiche indicazioni (piano del colore o scheda dell'edificio con riportati i cromatismi del fronte) i colori potranno essere individuati nelle cromie proprie della tradizione del luogo, privilegiando la tonalità che meglio si equilibra con la tinteggiatura della facciata. In riferimento alle specifiche esigenze potrà essere eseguita una diversificazione cromatica tra la faccia interna dell'infisso (tinteggiata in colore chiaro, bianco o beige) e quella estera colorata in accordo con la cromia della facciata.

Metallo: acciaio, ferro o alluminio. Il profilo potrà presentare sia finitura realizzata con vernice stesa a corpo con tonalità scura opaca che si accordi con i toni delle strutture circostanti sia finitura a "effetto ossidato" (ottenuta con trattamento acido e protettivo con cera d'api a caldo). Al fine di garantire l'elevata ermeticità, l'isolamento termico e acustico sarà consigliato l'impiego di profilati guarnizionati.

SERRANDE SARACINESCHE

CENTRO STORICO E EDIFICI COMUNQUE TUTELATI

È consentita l'installazione di nuove serrande di sicurezza laddove non risulti possibile, o ragionevolmente conveniente, il recupero o il ripristino di preesistenti elementi (portoni, cancellate in ferro battuto ecc.), appartenenti alla tradizione del luogo, posti a proteggere le aperture di facciata (vetrine, accessi e simili). I nuovi elementi potranno essere avvolgibili a maglia aperta o con doghe micro forate in ferro zincato categoricamente pre-verniciato o elettrocolorato con colore in accordo con quello utilizzato per l'infisso ad essi retrostanti in ogni caso cromie compatibili con la tonalità del fronte esterno. Non è consentita l'installazione di saracinesche a fasce larghe continue in lamiera.

La presenza di serrande discordanti con la grammatica architettonica del fabbricato è tollerata fino a quando, interventi di manutenzione o restauro, coinvolgano l'intera facciata; in questi frangenti è obbligo sostituire detti elementi con altri tipologicamente identificati dagli strumenti dell'ufficio.

Per aperture di modeste dimensioni (ossia non oltre i 200 cm di larghezza) e laddove non risulti possibile impiegare soluzioni più idonee per motivate ragioni tecniche, è consentito l'impiego di cancelletti di tipo estensibile in lega leggera pre-verniciati o elettrocolorati con colore in accordo con quello utilizzato per l'infisso ad essi retrostanti è categoricamente vietato l'uso di elementi in alluminio zincato.

RESTANTE TERRITORIO

Si rimanda alle indicazioni di cui al centro storico con la sola eccezione, nelle zone periferiche ai centri storici del capoluogo e delle frazioni, della possibilità di installazione di saracinesche a fasce larghe continue in lamiera.



CANCELLATE METALLICHE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

In corrispondenza delle aperture di facciata (vetrine, accessi e simili) e solo per motivate ragioni di sicurezza, è consentita l'installazione di cancellate metalliche ad ante ripieghevoli da porre in opera in prossimità del filo muro interno dello sporto in modo che il cancelletto una volta aperto e ripiegato ai lati dello sporto non sporga; deroghe a tale limite potranno essere concesse previo accordo con l'ufficio tecnico comunale.

Le caratteristiche salienti che dovranno essere rispettate si possono riassumere nelle seguenti prescrizioni:

- il cancello dovrà di norma occupare l'altezza dell'intero sporto;
- la suddivisione in ante dovrà essere per lo più simmetrica e il dimensionamento della singola anta dovrà essere tale da non comportare una volta aperto il cancello, ingombri di suolo pubblico come sopra riportato (di norma la larghezza massima dell'anta non potrà essere superiore ai 50 cm);
- il cancello dovrà comunque presentare una struttura principale (quella relativa alla suddivisione in ante) e una secondaria (barre o grate inserita all'interno delle singole ante) ben leggibile;
- per quanto riguarda la presenza di elementi decorativi si prediligeranno elementi semplici con ripetizione seriale all'interno del cancello escludendo l'utilizzo di elementi artistici o artigianali realizzati ad hoc e dal forte impatto visivo o aventi verniciatura diversa dal resto del cancello;
- il materiale da impiegare sarà il ferro o l'acciaio con finitura eseguita sia con vernice stesa a corpo con tonalità scura opaca compatibile con la tonalità del fronte esterno (si veda la cartella colore allegata al presente articolo) sia finitura a "effetto ossidato" (ottenuta con trattamento acido e protettivo con cera d'api a caldo).

PARTICOLARI ARCHITETTONICI IN PIETRA NATURALE – SOGLIE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

Le soglie che fanno parte della tradizione edificatoria del luogo, per datazione, materiale e tipologia, devono essere conservate; è consentita la loro sostituzione nei casi in cui lo stato di conservazione non renda possibile interventi di recupero. La sostituzioni di soglie sia che avvenga perché ritenute fatiscenti sia perché incongrue con il linguaggio della tradizione del luogo dovrà avvenire in modo tale che i nuovi elementi si relazionino alla compagine architettonica in cui si inseriscono conformandosi (per materiale, tipologia e lavorazione) al linguaggio architettonico della facciata e, se presenti, coordinandosi con eventuali elementi decorativi quali: fasce marcapiano, cornicioni, davanzali ecc.

INSEGNE

CENTRO STORICO E EDIFICI COMUNQUE TUTELATI

Le insegne degli esercizi commerciali di particolare valore storico-architettonico devono essere conservate; per questo, nel caso di variazione dell'attività commerciale, dovrà essere mantenuta la tipologia di insegna sotto il profilo formale e cromatico. In questo caso sono ammesse solo modifiche relative alla dicitura (denominazione della nuova attività), ma non della dimensione, del materiale, della cromia e della grafia.



La collocazione delle insegne relative alle attività commerciali ubicate nel centro antico deve essere realizzata in riferimento alle seguenti indicazioni:

- a) nei tagli di facciata relativi alle vetrine ovvero, nei vani di porte e portoni di appartenenza all'attività commerciale interessata;
- b) nei fori delle finestre del piano terra di esclusiva pertinenza del negozio;

Le insegne, luminose e non, dei negozi, dovranno essere preferibilmente contenute all'interno dei vani vetrina, dove ciò non sia possibile, è consentito l'applicazione di scritte sul muro costituite da lettere senza cornice né fondo sporgenti di altezza non superiore a 30 cm. del tipo "Helvetica", e solo in corrispondenza del vano vetrina del piano terra. In nessun caso sono consentite insegne sporgenti, a "bandiera", non sono consentite insegne luminose a carattere pubblicitario.

È vietata la collocazione di insegne fisse sugli sganci laterali delle aperture in special modo se si tratta di elementi lapidei di particolare valore storico-artistico. Sono vietate le insegne in facciata poste ad una quota superiore rispetto a quella dell'eventuale fascia di marcapiano fra piano terra e primo piano così come sulle inferiate dei balconi. Sono altresì vietate, in linea generale, le insegne posizionate a bandiera fatta eccezione sia per quelle standardizzate per forma, materiale e colore di alcuni esercizi pubblici (tabacchi, poste, farmacie ecc.).

È vietato l'eventuale congiungimento di insegne a fascia continua per esercizi limitrofi, in questo caso l'insegna deve essere adeguatamente suddivisa.

Le insegne luminose devono esibire una superficie illuminante con luce costante ed indiretta escludendo, per questo, l'utilizzo di luci intermittenti o a variazioni di colore.

Le insegne devono essere realizzate utilizzando, preferibilmente, i seguenti materiali: ottone satinato, rame, bronzo, ferro brunito, piombo, pietra locale, laterizio. È categoricamente vietato l'alluminio anodizzato.

In prossimità di incroci ovvero di punti di potenziale pericolosità viabilistica le insegne devono conformarsi ai principi di minimo impatto visivo.

Nei casi in cui la collocazione nella zona sovrastante l'apertura sia impedita dalla presenza di elementi di valore storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) sarà necessario ricorrere ad una soluzione progettuale conciliabile con l'elemento di pregio, assicurandone, allo stesso tempo, la conservazione e la visibilità.

L'aspetto esteriore delle insegne (sia per i colori sia per la grafica) dovrà risultare quanto più possibile in armonia e in conformità con il carattere della facciata in modo da stabilire un equilibrio cromatico ed architettonico con la compagine dell'edificio; in ogni caso è buona norma evitare di ricorrere a colori accesi e luci che potrebbero rendere difficile o ridurre la comprensione e la visibilità della segnaletica stradale così come è opportuno evitare di ricorrere a scritte adesive applicate sui vetri, in questo caso può essere conveniente delineare la dicitura direttamente sul supporto vetrato.



RESTANTE TERRITORIO

Si rimanda alle indicazioni generali di cui al centro storico.

Qualora l'edificio sia molto arretrato dal fronte strada o poco visibile sarà consentita l'installazione di insegna a bandiera su autosupporto nel resede di pertinenza dell'edificio in cui la stessa è collocata.

Tali insegne dovranno rispettare i disposti del codice della strada e della normativa in vigore.

TENDE PARASOLE

CENTRO STORICO E EDIFICI COMUNQUE TUTELATI

Negli edifici presenti nel centro antico e per gli edifici di particolare valore artistico o documentario (non necessariamente vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ambientali) è consentito apporre la tenda parasole solo al piano terra, in corrispondenza delle vetrine e degli ingressi degli esercizi commerciali, (da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale).

Le tende del tipo riavvolgibile con o senza braccio estensibile, esenti da appoggi a terra, non devono coprire o nascondere alla vista particolari di valore storico-architettonico e/o tipologico che caratterizzano la facciata (quali ad es., gli stipiti, le cornici delle aperture, i soprauole, le roste ecc.).

La struttura delle tende deve essere realizzata in metalli bruniti color grigio antracite (è vietato l'impiego di alluminio anodizzato) e/o in materiali lignei; i meccanismi per azionare la chiusura o l'apertura della tenda devono essere manovrabili solo manualmente e non essere incassati nella muratura ma restare in vista all'esterno del muro. Non sono ammesse tende nei tratti di strada la cui larghezza sia inferiore a 300 cm.

Nel medesimo immobile, anche in presenza di più attività commerciali, le tende devono essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

Le tende non devono precludere l'utilizzo di eventuali parti mobili avente funzione aeroilluminante, non devono costituire intralcio alla circolazione e non devono, altresì, impedire la corretta visione della segnaletica stradale, della toponomastica e degli eventuali impianti semaforici.

I tendaggi devono presentare colorazioni uniformi e compatibili con l'assetto cromatico dell'intero fronte esterno o meglio del comparto urbano di appartenenza. L'aggetto massimo consentito deve distare non meno di 30 cm dal filo interno del marciapiede; ove esistente e comunque non superare 120 cm dal filo facciata. In linea generale non è ammessa l'apposizione di tende parasole in assenza di marciapiede eccezionalmente, ossia laddove si presentino effettivi e documentati problemi di insolazione potrà essere valutata, dall'ufficio tecnico comunale in accordo con la pulizia municipale, un'eventuale deroga. In ogni caso il lembo inferiore della tenda deve essere mantenuto ad un'altezza tale da consentire, in ogni punto, un'altezza libera non inferiore a 220 cm dal piano del marciapiede o della strada comprensiva di frange o mantovane ricalate.

Sulla facciata anteriore della tenda (e solo in questa posizione) è ammessa la scritta del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio; queste scritte possono diversificarsi dalle altre dello stesso immobile per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità.

L'apposizione di tende parasole sui fronti esterni degli edifici dovrà rapportarsi con l'assetto globale



dell'intero fabbricato in cui tali elementi si inseriscono, rispettando le caratteristiche architettoniche e decorative. L'introduzione delle tende parasole non dovrà costituire un fattore alterante l'equilibrio formale della facciata per questo, con la volontà di rispettare pienamente i caratteri tipologici e decorativi del contesto, si dovrà trattare di elementi capaci di armonizzarsi con l'esistente per materiale, colore e fattura. In generale le cromie potranno essere desunte dai colori impiegati per i rilievi o per i fondi delle facciate di appartenenza. L'ubicazione e la tipologia di tenda da installare sarà sottoposta, caso per caso, a valutazione di compatibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

RESTANTE TERRITORIO

Si rimanda alle indicazioni generali di cui al centro storico. Viene data la possibilità di utilizzo di ulteriori tipologie compatibili con l'assetto dell'intero fronte dell'edificio o meglio del comparto urbano di appartenenza; tali tipologie saranno sottoposte, caso per caso, a valutazione di compatibilità da parte dell'ufficio tecnico del comune .